

"Gli Amici di Anastasia Associazione o.n.l.u.s. – OdV"

Sede Legale via Gorizia 5 – 73055 Racale (LE)
Codice fiscale 90042960758
tel 3662152386
mail gliamicidianastasia@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA del 13.09.2019

Il giorno tredici del mese di settembre dell'anno 2019 alle ore 18,00, presso la sede sociale dell'Associazione "Gli Amici di Anastasia Associazione onlus - OdV" in Racale via Gorizia 5, su convocazione del Presidente pro tempore sig.ra Antonella Protopapa si è riunita l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente sig.ra Alfarano Antonella, verbalizza il segretario sig. D'argento Aldo Pasquale.

Il presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g. l'ora e il luogo e che sono presenti n° 30 soci su n° 34 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'o.d.g., il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello statuto, così come modificato, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura dei singoli articoli, il nuovo Statuto viene posto in votazione palese.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta ad imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Racale li 13 settembre 2019

Il Presidente

Il Segretario

"GLI AMICI DI ANASTASIA ASSOCIAZIONE ONLUS – OdV"

STATUTO

così come modificato dalla delibera assembleare del 13.09.2019 – adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017

Costituzione-Denominazione-Sede-Durata

Art.1: E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Racale (LE) alla via Gorizia 5, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Gli Amici di Anastasia Associazione ONLUS – OdV" in conformità all'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.2: L'associazione "Gli Amici di Anastasia Associazione ONLUS – OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. L'Associazione inoltre farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS". L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Finalità e Attività

Art.3: L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore: Socio-Sanitaria/Assistenza domiciliare, Socio-Sanitaria/Assistenza famiglie, Socio-Sanitaria/Attività ricreative di carattere sociale, Socio-Sanitaria/Informazione e prevenzione sanitaria, Solidarietà Sociale/Assistenza Domiciliare.

In particolare persegue le seguenti attività:

- Organizzare i servizi necessari per svolgere assistenza domiciliare, o anche ospedaliera ove possibile di comune accordo con i medici, nei confronti di pazienti (in particolar modo bambini) affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie, con particolare riguardo per le famiglie indigenti;
- Collaborare nell'assistenza con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o con eventuali altre strutture pubbliche e/o private che operano nel settore oncologico;
- Promuovere attività culturali, convegni e campagne informative sui bisogni del malato oncologico, dirette agli operatori ed aperte alla cittadinanza;
- Donare attrezzature sanitarie ai reparti oncologici e mezzi necessari per il trasporto dei bambini degenti;
- Fornire assistenza e supporto, sia morale che materiale, ai bambini e alle proprie famiglie durante i cd "viaggi della speranza";
- Fornire prestazioni di clown terapia da svolgere presso le civili abitazioni delle famiglie, nelle case di cura ed eventualmente nei reparti ospedalieri di concerto con i medici.

L'Associazione si propone di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle sopra elencate, ma comunque ad esse connesse e/o accessorie per natura in quanto integrative delle stesse; è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle statutarie o ad esse non collegabili. Gli scopi dell'Associazione verranno perseguiti e si svilupperanno con:

- La collaborazione di medici, dell'assistente sociale del comune di residenza, del Direttore Sanitario del distretto di competenza ed in armonia con i servizi già esistenti della ASL o di altre associazioni;
- Sensibilizzazione di autorità civili e religiose ed opinione pubblica;
- Raccolta pubblica di oboli da destinare ai fini sociali

Si specifica che, la nascita del presente Ente Associativo deriva direttamente dalla volontà espressa ai genitori della piccola Anastasia, deceduta prematuramente a causa di un male incurabile, e in suo ricordo e memoria l'Associazione svolgerà tutte le sue attività sociali. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 4 novembre 1997 n. 460 e successive modificazioni.

Art.4: L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizzazione di eventi e manifestazioni
- Organizzazione di convegni tematici
- Organizzazione di cene solidali
- Clown terapia
- Sostegno morale e per spese di cura a famiglie indigenti o a chiunque ne faccia richiesta

Art.5: Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6: Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale l'associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017.

Soci

Art.7: Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.8: La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9: Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'Interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art.10: I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza dell'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art.11: La qualità di socio si perde:

- a. Per morte
- b. Per morosità nel pagamento della quota associativa
- c. Dietro presentazioni di dimissioni scritte
- d. Per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.12: Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute possono essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato di cui all'art.8 comma 1 D.Lgs. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art.13: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art.14: L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare

L'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.15: Sono organi dell'associazione

- a. L'assemblea dei soci
- b. Il consiglio direttivo
- c. L'organo di controllo, laddove previsto
- d. Il revisore dei conti, laddove previsto

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art.16: L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi. L'assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca:

- Almeno una volta l'anno
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.17: L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima mediante avviso consegnato a mano debitamente controfirmato o tramite lettere a/r, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'assemblea sono convocati tutti i soci anche i sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art.18: L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- Definisce il programma generale annuale delle attività
- Procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone preventivamente il numero dei componenti
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo determinandone preventivamente il numero di componenti
- Nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione
- Ratifica le delibere del consiglio sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.11
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.19: L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.20: Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21: Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art.22: Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono

rileggebili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato con pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.23: Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure con mezzo mail almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza il consiglio direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti persone.

Art.24: Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto all'assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il presidente
- Elegge tra i propri componenti il vice presidente
- Elegge il segretario
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea
- Predisporre e propone all'assemblea il programma annuale delle attività
- Individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione
- Predisporre annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'assemblea per la sua approvazione
- Predisporre annualmente, qualora previsto, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per l'approvazione
- Conferisce procure generali e speciali
- Assume e licenzia prestatori di lavoro fissandone mansioni qualifiche e retribuzioni
- Propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali
- Riceve accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente
- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.25: In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni.

Il Presidente

Art.26: Il presidente è il legale rappresentante dell'ente ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo per fondati motivi non ratifichi i provvedimenti, degli stessi risponde il presidente.

Il Tesoriere

Art.27: Al tesoriere spetta il compito di aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo. Ad esso può essere conferito il potere di operare con le banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, ha la firma libera e disgiunta dal presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal consiglio.

Il Segretario

Art.28: Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio e dell'assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art.29: Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017 l'assemblea elegge un organo di controllo anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 CC. I componenti devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo CC. Nel caso l'organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione Legale dei Conti

Art.30: Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D.Lgs. 117/2017 l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero di componenti. In ogni caso l'assemblea dei soci può eleggere un revisore qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.31: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 200.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art.32: Le entrate dell'associazione sono costituite da

- a. Quote associative degli aderenti
- b. Contributi privati, dello Stato, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c. Donazioni e lasciti testamentari
- d. Rimborsi derivanti da convenzioni
- e. Rendite patrimoniali
- f. Attività di raccolta fondi
- g. Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- h. Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di Interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo provenga all'associazione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.33: Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. Beni immobili e mobili
- b. Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati
- c. Donazioni lasciti o successioni
- d. Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Art.34: Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.35: L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a. Libro degli associati
- b. Registro dei volontari
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali

Pubblicità e trasparenza

Art. 36: Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e qualora eletto, dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione dell'associazione vengono indirizzate al presidente.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art.37: Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co.2 art.14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzioni dei beni

Art.38: Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti i beni, utili e riserve ai soci. L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82.

Norma finale

Art.39: Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente
Antonella Rotello

Il Segretario
Roberto Perquato

AGENZIA REGIONALE DEL TERZO SETTORE
UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE
Registrato a Catania il 17 SET. 2019 al n. 1850
Serie S con esatte € *€ 1.850*



ADDETTO SPONTELLO EC.
Antonio Giuseppe Iannella
Firma su delega del delegato Provinciale
Antonella Rotello